

circ.31/2021.ps

31/12/2021

OGGETTO: estensione del Green Pass rafforzato e quarantene.



Si segnala che, dopo il **DL 121/2021** pubblicato in G.U. solo pochi giorni fa, il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore Decreto Legge (**DL 229/2021**) a seguito del fortissimo incremento del numero dei contagi.

Il DL è stato pubblicato in GU in data 30 dicembre 2021.

Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.



Green Pass rafforzato

Dal **10 gennaio 2022** fino alla cessazione dello stato di emergenza (**31 marzo 2022**), viene ampliato l'obbligo del **Green Pass rafforzato** alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Inoltre il **Green Pass rafforzato** viene reso necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.



Quarantene

La **quarantena precauzionale** per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 è stata:

- **annullata** per chi ha ricevuto la **terza dose** (booster) di vaccino, **per chi è guarito** e per chi ha ricevuto la **seconda dose** da **meno di 120 giorni**. È prevista per questi casi un'**auto sorveglianza** e l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare**, se sintomatici, a 5 giorni dalla data dell'ultimo contatto. L'auto sorveglianza prevede inoltre che, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto **obbligo di indossare mascherine tipo FFP2**.

- **diminuita** per chi ha completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni: 5 giorni di quarantena, a seguire tampone con esito negativo;
- **invariata** per i **non vaccinati**: l'isolamento resta fissato a 10 giorni, a seguire tampone con esito negativo.

Isolamento caso positivo sintomatico

Chi è sintomatico e risulta positivo a un tampone, può rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

Isolamento caso positivo asintomatico

Le persone asintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.

Capienze

Il decreto torna a ridurre le **capienze** per gli impianti sportivi: saranno consentite al massimo al **50%** per gli impianti **all'aperto** (es. stadi) e al **35%** per gli impianti **al chiuso** (es. palazzetti dello sport).

Con riferimento alla nostra comunicazione del 24 dicembre, segnaliamo che il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare che estende la validità delle esenzioni alla vaccinazione.

Viene definito che la **validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19** per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 gennaio 2022.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.